

IPOTESI DI
Contratto Collettivo Regionale
Integrativo di Lavoro (CCRIL)
Delle lavoratrici e dei lavoratori
Delle Imprese Artigiane:

- Arti Grafiche: Prestampa, Stampa (tradizionali e digitale),
Legatoria, Serigrafia, Editoria
- Cartotecnica - Grafica Pubblicitaria, Grafinformatica,
Studi di Progettazione tecnico grafica
- Fotografia, Videofotografia ed affini
- Eliografie, Copisterie.

Tra

le organizzazioni dei lavoratori SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL

e

le organizzazioni artigiane CNA-GRAFICA, CNA-SIAF,
CONFARTIGIANATO-GRAFICI, CASA, CLAAI,

è stipulato il seguente Contratto regionale Grafici Artigiani.


SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL

CNA-GRAFICA
CNA-SIAF
CONFARTIGIANATO-GRAFICI
CASA
CLAAI

Bologna, *30 MARZO 2001*

Il presente accordo contrattuale, integrativo regionale Emilia Romagna del CCNL di settore, decorre dal 01 luglio 1999 ed avrà validità fino al 31 DICEMBRE 2003 .

Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, ove non sia disdetto da una delle parti contraenti, sei mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata.



Articolo 1
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
OSSERVATORIO REGIONALE

Le parti ritengono necessario che venga istituito un Osservatorio Regionale sulle imprese artigiane e relative articolazioni territoriali.

Tale Osservatorio, che potrà trovare collocazione nell'Ente Bilaterale, fornirà informazioni di carattere generale ed avrà il compito di reperire/analizzare dati disaggregati per categoria e territorio, con riferimento alla struttura delle imprese e delle risorse lavoro, andamento congiunturale e occupazionale in particolare riguardo ai flussi occupazionali in riferimento al tipo di contratto (CFL, apprendistato, lavoro a domicilio ecc.); quantità e qualità degli investimenti, rapporto con il sistema creditizio, principali indicatori industriali ed economici.

Per il lavoro a domicilio, verranno altresì forniti gli elementi indispensabili di conoscenza sulle tipologie produttive interessate e/o eventuali aree di prevalenza di tale lavoro.

A questo fine, le parti in coordinamento con le istanze confederali, si attiveranno presso l'Ente Regione per:

- reperire le risorse necessarie;
- sollecitare la necessità di un ruolo di coordinamento dell'istituzione nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore (Centri di Servizio, Camera di Commercio, INPS, etc.), con lo scopo di giungere ad un unico strumento generale per l'artigianato, prevedendo tutte le articolazioni che le parti sociali riterranno necessarie;
- superare una politica di sprechi e sovrapposizioni;
- tempi di risposta rapidi.

L'articolazione settoriale dell'Osservatorio Generale funzionerà attraverso incontri tra le parti sociali firmatarie del presente accordo, le quali potranno avvalersi delle competenze di esperti esterni.

Le parti concordano nell'assumersi l'onere, sulla base di quanto fornito dall'Osservatorio Regionale, di analizzare dati disaggregati (anche per comparto e territorio) in relazione all'evoluzione delle dinamiche del sistema delle imprese e rispetto alle tendenze relative alle risorse lavoro.

Le articolazioni settoriali avranno il compito di fornire elementi di analisi e supporto per lo stesso ruolo di carattere contrattuale.


Una prima verifica verrà effettuata dopo sei mesi dalla firma del presente accordo.

Articolo 2
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti esprimono la comune esigenza di rilanciare la formazione professionale in rapporto all'evoluzione e soprattutto al fabbisogno del settore, e di rendere fruibile ogni opportunità formativa anche attraverso l'uso degli strumenti previsti nel protocollo Sindacati - Regione - Partidatoriali in materia di formazione, mobilità e occupazione.

In particolare andrà instaurato un rapporto periodico con l'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale, Ente competente per legge, in modo da conoscere le linee programmatiche e proporre le esigenze formative sul piano regionale da Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali.

In questo ambito i progetti formativi devono rispondere ai bisogni degli utenti intesi come imprese e lavoratori, in modo da far incontrare la domanda e l'offerta.



Pertanto la formazione non potrà prescindere dalla domanda espressa dal mercato e avrà come fine la creazione di figure particolarmente richieste e perciò più facilmente collocabili. Per le valutazioni dei processi di cui sopra e per l'attivazione di iniziative adeguate verranno prese in riferimento anche le informazioni provenienti dall'Osservatorio.

A tal fine si concorda quanto segue:

a) le OO.AA. recepiranno i fabbisogni professionali espressi dalle imprese e le OO.SS. raccoglieranno le esigenze formative dei lavoratori dipendenti.

Entrambe le necessità scaturite saranno valutate in forma bilaterale regionale e su questa base verranno definiti e promossi gli interventi e i progetti formativi ritenuti più idonei all'obiettivo della collocazione dei lavoratori nelle imprese. Le parti potranno avvalersi dell'intervento di esperti esterni per una valutazione complessiva del mercato.

b) Le parti lavoreranno a livello regionale per quanto riguarda l'indirizzo generale e le priorità formative da attuare, assieme ai territori nella gestione dei progetti formativi.

c) Per i lavoratori già in forza si prevede la possibilità di utilizzo delle 150 ore.

d) Le imprese artigiane che si renderanno disponibili a mettere a disposizione i loro laboratori e la loro tecnologia per stages di praticantato durante il percorso formativo.

Articolo 3 ASSEMBLEA SINDACALE

A fronte di quanto previsto dall'art. 6, parte prima, del vigente CCNL, lo svolgimento delle assemblee all'interno dei luoghi di lavoro viene concordemente ritenuto un elemento ulteriore di qualificazione delle relazioni industriali.

A tale scopo a richiesta di una delle parti si potranno svolgere incontri regionali e/o territoriali per verificare l'andamento dello svolgimento delle assemblee.

Articolo 4 DIRITTI

Articolo 4 Diritti

1. Potranno essere concessi brevi permessi retribuiti alle lavoratrici e lavoratori, a fronte della partecipazione a programmi di prevenzione connessi a patologie oncologiche.
2. Nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla L.53/2000 potranno essere richiesti periodi di aspettativa non retribuita o diverse articolazioni dell'orario di lavoro. Le parti concordano di anticipare quanto previsto dal comma 4 articolo 4 della L.53/2000 e di individuare le seguenti casistiche tra quelle che potranno dare diritto alle aspettative: in casi di assistenza a familiari portatori di handicap, affetti da gravi malattie e/o allo stadio terminale, assistenza nei casi di riabilitazione reinserimento per tossicodipendenza. L'intervento della normativa prevista dall'articolo 4 comma 4 della L.53/2000 la casistica riportata sarà integrata o assorbita.
3. Nei casi di aspettativa non retribuita derivanti dalle previsioni della L.53/2000 le aziende potranno assumere personale a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in aspettativa oltre i limiti previsti dal CCNL.

MA SM

Ju.

RU

Articolo 5
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

Infortunati e malattie professionali

Con il presente articolo le parti convengono sulla opportunità di promuovere iniziative politico-sindacali nei confronti degli Enti assicurativi con lo scopo di sollecitare le necessarie modifiche amministrative idonee a consentire l'anticipazione delle spettanze dovute in caso di infortuni e malattie professionali ai dipendenti alla normali scadenze retributive.

Articolo 6
MOLESTIE SESSUALI

Le parti riconoscono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona.

Pertanto favoriranno, nell'ambito delle leggi vigenti, l'adozione di tutte le iniziative utili ad evitare il verificarsi di tali comportamenti.

Articolo 7
PARI OPPORTUNITÀ

Le parti riconoscono che la discriminazione della persona nei luoghi di lavoro rappresenta la negazione di diritti costituzionali inalienabili.

Pertanto concordano sulla opportunità di verificare la possibilità di avviare concrete azioni volte a promuovere politiche per una piena affermazione delle pari opportunità e di Azioni positive, innanzitutto, impegnandosi nei confronti della propria rappresentanza.

Articolo 8
PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti concordano di favorire l'adesione al fondo integrativo pensionistico del comparto artigiano.

Resta ferma la volontarietà dell'adesione al fondo per la singola lavoratrice o lavoratore.

Articolo 9
FERIE

Fermo restando la procedura prevista dal CCNL in materia, la programmazione delle ferie avverrà di norma entro il mese di marzo di ogni anno.

MA *EM*

SM

FR
AN

Lavoratori immigrati

Al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nei paesi di provenienza, su richiesta scritta del lavoratore l'azienda potrà consentire l'utilizzo delle diverse opportunità di assenza retribuite contrattualmente anche in un unico periodo.

Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l'arco di tempo di permanenza nel paese di origine, possono essere concordati ulteriori permessi non retribuiti o eventuale recuperi in corso d'anno.

Articolo 10 ORARIO DI LAVORO

Le parti, ribadito il comune impegno al contenimento delle prestazioni straordinarie, e in relazione alla gestione dei regimi di orario di lavoro in rapporto a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro con lo scopo di salvaguardare il mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione ai lavoratori delle imprese interessate a tali fenomeni, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno al reddito e di gestione di crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti, concordano l'applicazione delle seguenti normative:

Flessibilità dell'orario di lavoro

Le parti convengono di utilizzare in via assolutamente prioritaria lo strumento della flessibilità dell'orario di lavoro, nelle modalità stabilite dal vigente CCNL. In questo senso, si concorda di utilizzare tale strumento a parziale copertura delle variazioni dell'attività lavorativa a orario ridotto.

Tale utilizzo è riferito alle sospensioni di lavoro ed in particolare a quelle inferiori a 5 giorni consecutivi ed interesserà un numero di 40 ore annue di flessibilità dell'orario di lavoro, nella forma cosiddetta in negativo. A tale scopo, le parti si attiveranno nei confronti dell'Eber affinché tale scelta diventi operativa.

Banca ore

Le parti concordano che le prime 40 ore siano utilizzate nei periodi di minore attività produttiva, attivandole preventivamente o in modo coordinato alle forme bilaterali di sostegno al reddito.

A questo scopo, le parti considerano fondamentale il monitoraggio di questi andamenti e verificheranno annualmente i dati elaborati dall'Eber regionale.

AA SM

C. J. M.

YU
FB-
deur
RW

b) Indicatore relativo alla dinamica dei dipendenti Osservatorio EBER settore Grafico e Fotografico:

n° dipendenti		importi	
fino a	4400	L.	0
da 4401 a	4600	L.	100.000
" 4601 "	4800	L.	150.000
" 4801 "	5000	L.	190.000
" 5001 "	5200	L.	240.000
" 5201 "	5400	L.	270.000
" 5401 "	6000	L.	300.000
"6001 in poi		L.	420.000

c) Indicatore relativo al numero di sospensioni EBER settore Grafico e Fotografico:

n° sospensioni		importi	
da 51 in poi		L.	0
" 50 a	41	L.	70.000
" 40 a	31	L.	120.000
" 30 a	21	L.	190.000
" 20 a	16	L.	240.000
" 15 a	11	L.	300.000
fino a	10	L.	420.000

Gli importi indicati sono riferiti al 4° livello e dovranno essere riparametrati come segue:

Livello	Parametro
1°A	272
2°B	228
2°	204
3°	180
4°	156
5°bis	128
5°	116
6°	100

Erogazione del premio

Il premio ^{di risultato} verrà erogato in un'unica tranches annuale, comprensivo di tutti gli istituti di legge e di contratto entro il 30 del mese di giugno di ogni anno, prendendo a riferimento i risultati dell'anno precedente.

Il premio ^{di risultato} verrà erogato ai lavoratori in forza al 30 giugno sulla base di dodicesimi corrispondenti ai mesi di esistenza del rapporto di lavoro dell'anno solare precedente l'erogazione, ($1/12 = 15$ gg lavorati nel mese).

Ai lavoratori part time e agli apprendisti il premio sarà riproporzionato rispettivamente sulla base dell'orario di lavoro effettuato e sulla base dello scaglione percentuale di riferimento.

Ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro prima della data di erogazione del premio lo stesso verrà corrisposto nella misura del 50% del premio erogato nell'anno precedente, e sulla base dei dodicesimi di durata del rapporto di lavoro nell'anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro.

mn

ZM

ju.

W. B. clear
RW

**Articolo 11
SALARIO**

Fermo restando le quantità salariali già definite nelle precedenti tornate contrattuali ed erogate mensilmente secondo i seguenti importi:

Importi retributivi CCRL settore grafica e affini

Livelli	Parametri	Importi
1° A	272	66.000
2° B	228	54.000
2°	204	49.000
3°	180	43.000
4°	156	37.000
5° B	128	30.000
5°	116	28.000
6°	100	24.000

Quindi per

Le parti convengono di istituire, in attuazione di quanto previsto dai protocolli del 3/12/92 e del 23/07/1993 e dall'art. 4 del vigente CCNL di riferimento, un premio di risultato, annuo variabile, i cui importi varieranno in base ai risultati conseguiti annualmente avendo a riferimento gli indicatori di seguito richiamati e desunti da fonte EBER:

- Andamento numero imprese iscritte all'Albo imprese Artigiane dell'Emilia Romagna settore Grafico e Fotografico = 1/3 importo massimo annuale L.420.000;
 - Dinamica dei dipendenti dell'Osservatorio EBER settore Grafico e Fotografico = 1/3 importo massimo annuale L.420.000;
 - Numero di sospensioni EBER settore Grafico e Fotografico = 1/3 importo massimo annuale L. 420.000.
- a) Indicatore relativo al saldo annuale delle imprese iscritte all'Albo Imprese Artigiane Emilia Romagna settore Grafico e Fotografico:

n° imprese	importi
fino a 2500	L. 0
da 2501 a 3400	L. 50.000
" 3401 " 3700	L.100.000
" 3701 " 4000	L.130.000
" 4001 " 4300	L.160.000
" 4301 " 4600	L.190.000
" 4601 " 4900	L.210.000
" 4901 " 5200	L.260.000
" 5201 " 5500	L.300.000
" 5501 " 5800	L.350.000
" 5801 in poi	L.420.000

DA

per

FS. [signature]

MA

Ai lavoratori a tempo determinato assunti e cessati in corso d'anno il premio verrà erogato al momento della scadenza del termine nella misura del 50% del premio dell'anno precedente e per tanti i dodicesimi quanto è la durata del contratto.

Il premio non matura in caso di servizio militare e aspettativa non retribuita.

Verifica degli indicatori

Le parti si incontreranno per la verifica annuale degli indicatori entro il 31/05 di ogni anno. I dati degli indicatori saranno raccolti dall'EBER che attraverso un'apposita convenzione si incarica del monitoraggio degli andamenti, EBER trasmetterà i dati in tempo utile alle parti per la verifica annuale.



760

Articolo 12
QUOTA CONTRATTUALE

Le lavoratrici e i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale, contribuiranno ai costi contrattuali versando L. 30.000 (trentamila) alle OO.SS. da trattarsi in busta paga con la retribuzione di ~~Dicembre 2000~~ *GIUGNO 2001*

Sulla base di quanto sopra stabilito con la busta paga del mese di Novembre 2000 verrà consegnato un avviso, parte integrante del presente CCRIL, al fine di operare la trattenuta di cui al punto precedente. Tale trattenuta sarà operativa per tutte le lavoratrici e i lavoratori che non abbiano sottoscritto espressa rinuncia entro il mese di ~~Dicembre 2000~~ *GIUGNO 2001*

L'importo in parola verrà accreditato alle OO.SS. secondo le indicazioni che da esse perverranno.

Le parti concordano che per quanto attiene la quota di sottrazione contrattuale a favore delle OO.SS. a partire dal futuro CCRIL saranno seguite le disposizioni previste dal CCNL di settore 1997-2001 -
IL CONTO CORRENTE UNITARIO è il seguente:

c/c n° 14109/6

intestato a: SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL Emilia Romagna
casuale: QUOTA CONTRATTO REGIONALE GRAFICI ARTIGIANI
presso: CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA Via Marconi 51 - 40122 Bologna
Codici bancari: ABI 06385 CAB 2406

UR

DM

Gran.

GR *UR*
RW
[Signature]

(Allegato 1)

**SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL
AVVISO A TUTTI I DIPENDENTI**

Il contratto collettivo regionale (CCRL) del tuo settore firmato all'inizio del 1996 ha previsto l'istituzione di una "quota contratto", cioè un piccolo contributo, a carico delle lavoratrici e dei lavoratori non iscritti al sindacato, per i costi sostenuti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la sottoscrizione del contratto. In questo modo potrai anche ricevere copia del Contratto regionale.

Ti invitiamo ad aderire a questa iniziativa (sempre che tu non sia già iscritta/o) perché il sindacato, come sai, vive del contributo volontario mensile di chi è iscritto, perciò cogliamo anche l'occasione per invitarti ad iscriverti alle organizzazioni sindacali rivolgendoti alle sedi locali della tua provincia. Tuttavia, poiché il contributo che ti chiediamo è volontario, se **non** intendi versare la "quota contratto" di Lit. 30.000, puoi firmare la delega di rifiuto che troverai allegata alla presente.

Un cordiale saluto
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL regionali Emilia Romagna

DELEGA DI RIFIUTO


AZIENDA

PROV.

ADERENTE A

**NON INTENDO SOTTOSCRIVERE LA QUOTA CONTRATTO PREVISTA DAL
VIGENTE CCRL (contratto collettivo regionale di lavoro) DI LIT. 30.000 A FAVORE
DELLE OO.SS.**

FIRMA



(Allegato 2)

SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL

DITTA PROV. ADERENTE A
N° DIPENDENTI N° DIP. NON ISCRITTI ALLE OO.SS. FIRMATARIE
N° DIP. NON ISCRITTI CHE HANNO VERSATO QUOTA CONTRATTUALE
SI ALLEGANO
FOTOCOPIA EFFETTUAZIONE VERSAMENTO
N° COPIE DELEGHE RIFIUTO

Ma *deu*
RA

RA *SM*

PS

GM

UNA TANTUM

Le parti concordano che, a copertura del periodo 1/7/1999 - 31/12/1999, verrà erogata ai lavoratori dipendenti delle aziende di cui alla declaratoria dell'accordo regionale già citato una tantum di £300.000, con le seguenti modalità:

- 1) l'una tantum verrà erogata a tutti i dipendenti in forza all'aprile 2001 proporzionalmente ai mesi lavorati nel periodo 1/7/1999 - 31/12/1999;
- 2) l'una tantum sarà riproporzionata per i lavoratori part-time e apprendisti;
- 3) l'una tantum sarà corrisposta con la mensilità di aprile 2001 senza riparametrazione.

